ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Il conferimento d'opera nelle società di capitali

Il conferimento d'opera nelle Srl e l'ipotesi del conferimento d'opera nelle Spa

Chiara Romito

11 Dicembre 2018

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Il conferimento d'opera nelle Srl

Il conferimento d'opera nelle Srl

Normativa

Nello specifico i conferimenti d'opera o servizi nelle S.R.L. sono regolati dall'art. 2464 del c.c. che al comma 6 dispone che:

"il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi a favore della società".

Il conferimento d'opera nella srl

Valutazione degli apporti e perizia di stima

La disciplina dettata dal legislatore con l'art. 2464 comma 6 del c.c. non prevede la necessità di dover sottoporre gli apporti d'opera o di servizi ad una valutazione mediante una perizia di stima.

Di diverso avviso il Consiglio Notarile di Milano, che si è pronunciato, con la massima n.9 "Conferimenti d'opera nelle s.r.l.", a favore della necessità di sottoporre a perizia di stima il conferimento d'opera. [1]

Il conferimento d'opera nelle srl

I sistemi di garanzia

Lo scopo della polizza assicurativa e della fideiussione è quello di indennizzare la società da un eventuale inadempimento del socio, considerato il carattere estremamente personale e aleatorio del conferimento e non quello di garantire la correttezza della sua valutazione e il ritorno economico che la società si attende dalla stessa.

La validità della garanzia verrà a cessare nel momento in cui l'obbligazione risulterà adempiuta e questo anche nel caso in cui questa sia risultata di un valore inferiore rispetto a quello conferito. Questo però renderà necessario un intervento sul bilancio ed eventualmente sul capitale sociale.

Trattandosi di garanzie costituite a favore della società è da escludersi che il creditore del socio possa aggredire questi strumenti posti a garanzia delle quote.

Il conferimento d'opera nelle Srl

Trasferibilità delle quote

Si ritiene che le quote relative ai conferimenti d'opera siano interamente liberate al momento della sottoscrizione poiché il socio si è assunto l'impegno dell'obbligazione conferita. Le quote quindi sarebbero liberamente alienabili anche se comunque rimarrebbe in capo al conferente, anche se non più socio, l'obbligo di adempiere al conferimento.

La dottrina ha sostenuto che sarebbe stato preferibile assoggettare le quote relative a questo tipo di conferimenti ad un regime di intrasferibilità perlomeno fino a quando il servizio o l'opera non fossero stati integralmente prestati o salvo il caso di prestazioni fungibili.

Conferimento d'opera nelle S.p.A.

Non possono essere oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi (quest'ultime posso formare oggetto solo di prestazioni accessorie con emissione di speciali strumenti finanziari diversi dalle azioni)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

L'ipotesi di conferimento d'opera in S.p.A.

Art. 2342 Codice Civile

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Ratio della norma

- Tutela della società;
- Tutela dei soci;
- Tutela dei terzi;
- Integrità del capitale.

Conferimento d'opera in caso di trasformazione progressiva

VARIABILI DETERMINANTI:

- L'esecuzione integrale o parziale del conferimento;
- La società di arrivo. (Per le Srl art. 2464 co. 6 e art. 2500-quater; per le Spa 2342, 2343, 2373 c.c.)

Compensazione del credito d'opera

Sentenza Cassazione del 24/11/2006 N° 25005 sancito l'ammissibilità di compensazione del credito per opera da costruire con il debito scaturente dalla sottoscrizione di aumento del capitale del medesimo socio azionista.

Effetti della tesi a favore della compensazione

- Mancanza di garanzia del recupero in denaro del valore assegnato all'opera;
- In caso di fallimento inapplicabilità art. 150 L.F.;
- In caso di liquidazione inapplicabilità dell'art. 2491 c.c.

Ammissibilità del conferimento d'opera totale e parziale: l'esclusione del socio.

Cessazione rapporto sociale tra società e socio:

- CAUSE SOGGETTIVE :
  art. 2286, II comma c.c.
- CAUSE OGGETTIVE:
  art. 1463 c.c. impossibilità totale
  art. 1464 c.c. impossibilità parziale

Assunto ultimo comma 2342

Tali norme sanciscono indirettamente che se la prestazione d'opera si è già conclusa ed ha evidentemente già apportato valore alla società la stessa è entrata a far parte del capitale sociale della società e quindi il capitale reale è corrispondente a quello attribuito ai conferimenti.